

LA RISERVA MATEMATICA

Approfondimento

INQUADRAMENTO

Può succedere che sia necessario «valorizzare» un periodo contributivo risalente nel tempo, originariamente non considerato nella posizione contributiva individuale, per esempio nelle ipotesi:

- del **riscatto della laurea**, in cui al lavoratore interessato è consentita la valorizzazione a fini pensionistici di un periodo antecedente al rapporto di lavoro e durante il quale non è stata versata alcuna contribuzione;
- della **costituzione della rendita vitalizia** (articolo 13, legge n. 1338/1962), per cui viene accreditato un periodo lavorativo privo copertura contributiva e non più recuperabile in quanto ormai prescritto.

In questi casi, al lavoratore (o al datore di lavoro) è richiesto il versamento di un onere a copertura di tali periodi scoperti.

Tale onere, tuttavia, non corrisponde alla contribuzione non versata all'epoca, ma è determinato con il sistema della **riserva matematica**.

DEFINIZIONE DELLA RISERVA MATEMATICA

- La **riserva matematica**, dunque, può essere definita come l'importo corrispondente al maggior onere che il sistema previdenziale deve sopportare per finanziare l'incremento di prestazione pensionistica derivante dal computo di un periodo contributivo non originariamente considerato.
- La **misura della riserva matematica**, dunque, è correlata all'entità delle prestazioni da erogare in favore del lavoratore e, pertanto, **dipende strettamente dal sistema di calcolo della pensione, nonché dalla speranza di vita presumibile dei soggetti beneficiari e dal contesto economico del paese (a cui è legata la rivalutazione degli importi pensionistici).**

LE MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA

Le modalità di determinazione della riserva matematica (decreto legislativo n.184/1997) sono le stesse per:

- 1) la determinazione dell'onere di riscatto del corso di laurea (e dei riscatti in generale);
- 2) la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29/1979 e della legge n. 45/1990;
- 3) la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13, legge n. 1338/1962.

Tali modalità si differenziano a seconda che il periodo oggetto di copertura per il tramite della riserva matematica si collochi nel sistema di calcolo della pensione retributivo o contributivo .

LE MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

L'onere della riserva matematica è determinato in questo modo:

1. si deve calcolare la pensione spettante sulla base della effettiva contribuzione versata (Pensione effettiva);
2. successivamente si deve calcolare la pensione teorica, vale a dire l'importo della pensione teoricamente spettante calcolata considerando anche il periodo oggetto di riscatto (Pensione teorica).

Il calcolo della pensione avviene con le regole previste per il sistema retributivo.

3. Dalla differenza tra le due pensioni si ottiene l'incremento ($\text{Incremento} = \text{Pensione teorica} - \text{Pensione effettiva}$);
4. Una volta ottenuto l'incremento su questo si applicano i coefficienti ministeriali relativi al genere, all'età e anzianità contributiva del richiedente previsti dal d.m. 22 aprile 2008; circolare INPS n.65/2008).

La legge di bilancio del 2026 ha previsto che tali coefficienti saranno riaggiornati dal Ministero del lavoro.

- Questo è l'importo della riserva matematica nel sistema retributivo.

LE MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

- L'onere si determina applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di «riscatto», nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso.
- L'aliquota è pari al 33% della retribuzione, per la Gestione separata INPS e per i lavoratori dipendenti; per lavoratori autonomi al 20% del reddito; cfr. si veda la Circolare INPS del 01.02.2023, n. 12.
- Ai fini del calcolo, la retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.